

Firenze, 12 giugno 2007

**Al Direttore della Divisione VIII - Direzione Generale per la Motorizzazione
Dipartimento per i trasporti terrestri - Ministero dei Trasporti
via Caraci Giuseppe, 36 - 00157 ROMA**

E per conoscenza:

Al Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia
Via Vittorio Veneto 8 - 58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

Oggetto: Istanza ai sensi dell'articolo 5 del Codice della Strada e dell'articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione per la revoca delle Ordinanze n. 167/1995, n. 3 e 220/1996, n. 43, 113, 340/1998, n. 142/1999 e n. 114/2001 emanate dal Comune di Castiglione della Pescaia per impedire con sbarre ad altezza ridotta dal suolo e stalli di sosta riservati alle autovetture.

Riferimenti:

- Nostra lettera datata 27 maggio 2007 (copia in allegato);
- Lettera prot. 18050 datata 1 giugno 2007 del Comando Polizia Municipale del Comune di Castiglione della Pescaia (copia in allegato).

Il sottoscritto Vincenzo Niciarelli, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, associazione portatrice di interessi diffusi degli utenti della strada,

- PRESO ATTO della lettera prot. 18050 datata 1 giugno 2007 inviata dal Comando Polizia Municipale del Comune di Castiglione della Pescaia **che evidenzia di NON voler prendere atto delle prescrizioni contenute nella lettera prot. 0031543 datata 2 aprile 2007** del Ministero dei Trasporti - *Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII;*
- CONSIDERATA l'inconsistenza e l'irragionevolezza delle motivazioni esposte nella lettera prot. 18050 datata 1 giugno 2007 dal Comune di Castiglione della Pescaia per negare la revoca delle Ordinanze in oggetto. In particolare colpisce l'errata terminologia adottata (camper) dismessa da ben 16 anni. Infatti, il legislatore ha cancellato tale termine dal 1991 con la Legge n. 336 e poi lo ha ribadito nel 1992 con il Nuovo Codice della Strada. Inoltre, al primo rigo della seconda pagina si indica il termine "caravan" che è un rimorchio e come tale non può essere abbinato alla autocaravan che è un autoveicolo.
- VISTO CHE l'installazione delle sbarre ad altezza ridotta dal suolo è illegittima non sussistendo nei parcheggi altezze inferiori che ne giustifichino tecnicamente l'installazione. Indicazione contenuta nella lettera prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - *Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII.* Sbarre che creano un indubbio danno erariale sia per la loro costruzione e installazione nonché un danno per la collettività perché, lasciando liberi centinaia di stalli di sosta, inibiscono la fruizione del parcheggio ai turisti che apportano alla comunità indubbie risorse economiche e culturali.
- ASSUNTO CHE, contrariamente a quanto paventato nella lettera prot. 18050 datata 1 giugno 2007 dal Comune di Castiglione della Pescaia, **non esiste un problema rifiuti solidi attribuibile in particolare a chi utilizza una autocaravan** perché all'interno delle stesse si produce meno quantità rispetto alle famiglie che giungono in autovettura per un giorno in una località. Infatti, la media di presenze in una autocaravan è di tre persone mentre la media si alza per gli occupanti di una autovettura. Inoltre, contrariamente a una autovettura, nella autocaravan esiste l'apposito contenitore per i rifiuti solidi che sono tranquillamente trasportati e depositati civilmente nel primo cassonetto che si incontra durante la circolazione stradale. Nel caso dell'autovettura assistiamo all'abbandono dei rifiuti solidi nel parcheggio perché nella maggior parte dei cestini sono piccoli e durante i fine settimana non sono svuotati. Analisi compresa nella lettera prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - *Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII;*
- TENUTO PRESENTE CHE **non esiste il problema rifiuti liquidi attribuibile in particolare a chi utilizza una autocaravan** perché l'autocaravan è dotata di serbatoi di raccolta delle acque reflue chiare e scure. Infatti, l'autocaravan è autonoma e nessun problema di igiene pubblica può essere attribuito alla famiglia che la utilizza anche al di fuori di un campeggio. Come in tutti i settori del turismo può esistere un comportamento in violazione di legge ma, giammai, può essere generalizzato a una categoria. Al contrario, per assenza di servizi igienici nei parcheggi, non è raro vedere gli occupanti di una autovettura espletare le necessità fisiologiche nel parcheggio o nei giardini. Non solo, è frequente rinvenire nei parcheggi e nelle zone limitrofe i resti di attività fisiologiche umane non certo imputabili alle famiglie che utilizzano una autocaravan dotata di servizi igienici a bordo. Inoltre vale ricordare che il Codice della Strada prescrive che le acque reflue delle